

NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2020 - 2022
COMUNE DI PORTO TOLLE

INDICE GENERALE

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
 - 2.1) Quadro generale riassuntivo
 - 2.2) Equilibri di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
 - 3.1) Le entrate tributarie
 - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
 - 3.3) Le entrate extratributarie
 - 3.4) Le entrate conto capitale
 - 3.5) Le entrate per riduzione di attivita' finanziarie
 - 3.6) Le entrate per accensione di prestiti
 - 3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
 - 3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
 - 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
 - 4.1) Le spese correnti
 - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente
 - 4.2) Le spese conto capitale
 - 4.2.1) Interventi programmati per spese di investimento
 - 4.2.2) Fonti di finanziamento per spese di investimento
 - 4.2.3) Contributi agli investimenti
 - 4.2.4) Altre spese in conto capitale, FCDE c/capitale
 - 4.3) Le spese per incremento attivita' finanziarie
 - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
 - 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
 - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
 - 4.7) Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle spese
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 8) Enti e organismi strumentali
- 9) Societa` Partecipate
- 10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
 - 10.1) Risultato di amministrazione presunto
 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione presunto
 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione presunto
 - Allegato a/3) Risultato di amministrazione presunto
- 11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
- 12) Conclusioni

1) PREMESSA

Dall'anno 2016 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di una amministrazione, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

1. politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
2. di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
3. di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
4. di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

5. informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il Decreto del 01.03.2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo Decreto del 01.08.2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit).;

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25.01.2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 Ottobre 2013, n. 132" (Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2018.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Settori/Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con un totale generale pari a Euro 26.407.008,03, per l'anno 2020, Euro 20.673.718,41, per l'anno 2021 e Euro 20.445.668,43 per l'anno 2022.

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: si premette che è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022. La politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale aspetto. (per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegata al bilancio di previsione);
2. politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: verifica attenta dei costi d'esercizio, definizione di limiti di spesa informato a criteri di equità;
3. la spesa di personale: per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e, con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente) i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato (o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria), nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'articolo 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
5. politica di indebitamento: mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

2.1) Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	20.249.763,29								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		4.680.403,82	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.470.162,87	8.267.669,88	8.667.619,58	8.555.119,88	Titolo 1 - Spese correnti	14.027.310,81	11.548.774,67	10.796.392,77	10.726.953,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.005.505,34	2.864.217,28	2.770.311,31	2.770.311,31					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.496.100,00	1.316.151,06	1.259.789,06	1.144.238,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.923.619,13	2.074.234,32	771.666,79	771.666,79	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.762.659,32	6.701.197,30	1.201.100,00	1.276.600,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	531.500,00	518.166,67	518.166,67	518.166,67	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	518.166,67	518.166,67	518.166,67	518.166,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.426.887,34	15.040.439,21	13.987.553,41	13.759.503,43	Totale spese finali	22.308.136,80	18.768.138,64	12.515.659,44	12.521.720,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.332,23	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	952.704,39	952.704,39	1.471.893,97	1.237.783,09
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.962.389,19	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.039.590,75	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00
Totale titoli	26.320.608,76	21.726.604,21	20.673.718,41	20.445.668,43	Totale titoli	30.131.431,94	26.407.008,03	20.673.718,41	20.445.668,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.570.372,05	26.407.008,03	20.673.718,41	20.445.668,43	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.131.431,94	26.407.008,03	20.673.718,41	20.445.668,43
Fondo di cassa finale presunto	16.438.940,11								

* Indicare gli anni di riferimento

2.2) Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.249.763,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		404.304,22	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.448.038,22 0,00	12.697.719,95 0,00	12.469.669,97 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.548.774,67 0,00 647.239,99	10.796.392,77 0,00 706.183,13	10.726.953,67 0,00 697.771,07
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		952.704,39 0,00 0,00	1.471.893,97 0,00 0,00	1.237.783,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			350.863,38	429.433,21	504.933,21
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
	O=G+H+I-L+M		350.863,38	429.433,21	504.933,21

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.276.099,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.592.400,99	1.289.833,46	1.289.833,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.701.197,30 0,00	1.201.100,00 0,00	1.276.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-350.863,38	-429.433,21	-504.933,21

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	16.666,67	16.666,67	16.666,67
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		350.863,38	429.433,21	504.933,21
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		350.863,38	429.433,21	504.933,21

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, allegato 1 al Decreto Legislativo 118/2011, e rappresentano: le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.443.597,91	743.034,96	1.339.999,84	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	85.505,04	152.428,30	147.759,51	404.304,22	0,00	0,00	173,623 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	6.842.971,49	5.551.493,63	4.207.337,19	4.276.099,60	0,00	0,00	1,634 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.504.057,15	15.550.933,07	9.020.212,35	8.267.669,88	8.667.619,58	8.555.119,88	-8,342 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.523.971,13	2.388.745,10	2.592.014,06	2.864.217,28	2.770.311,31	2.770.311,31	10,501 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.046.955,52	968.929,99	1.509.813,12	1.316.151,06	1.259.789,06	1.144.238,78	-12,826 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	788.963,45	1.146.176,14	1.948.011,20	2.074.234,32	771.666,79	771.666,79	6,479 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			515.000,00	518.166,67	518.166,67	518.166,67	0,614 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.554.741,18	1.676.783,38	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	21.790.762,87	28.178.524,57	27.966.312,27	26.407.008,03	20.673.718,41	20.445.668,43	-5,575 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L.208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018. Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario. (Le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'articolo 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 Luglio al 30 Novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'articolo 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno, (contributo di sbarco delle isole minori, contributo di accesso alla laguna di Venezia e contributo di soggiorno del Comune di Roma) avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Importanti novità ha previsto inoltre la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di tributi locali: in particolare l'articolo 1, ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

IMU: A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di Bilancio 2020, in particolare dall'articolo 1 commi 739 e seguenti.

La norma provvede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre prevista una nuova modalità di "formazione" della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo articolo 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il

prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente e, a tal fine, dovrà essere pubblicata entro il 28 Ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del Federalismo Fiscale.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) T.U.E.L., possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 Luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono all'IMU così come disciplinata dal D.Lgs. 147/2013, le cui aliquote per il 2020 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.03.2019.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 31 Luglio 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI, conglobandola nell'IMU.

A tal scopo la norma prevede, al comma 755, che dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di che trattasi, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono alla TASI, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 147/2013, le cui aliquote previste per il 2020 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2019.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 31 Luglio 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU e a rideterminare il gettito del tributo, che terrà conto di quello derivante dai cespiti soggetti alla TASI, apportando le necessarie variazioni di bilancio.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE: Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01.01.2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro

automobilistico (Pra).

RECUPERO EVASIONE ICI: L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

RECUPERO EVASIONE IMU: L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivano dallo svolgimento dell'attività di accertamento.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – articolo 1, comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'articolo 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

TASSA RIFIUTI – TARI:

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31.10.2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Da ultimo il D.L. 124/2019 all'articolo 57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 Dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24.12.2019, n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683, dell'articolo 1 della

Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'articolo 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per l'anno 2020, pertanto, le tariffe sono state definite considerando tale possibilità.

In relazione allo scenario sopra descritto, il Comune di Porto Tolle ha deciso di non approvare nessun piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti, né le corrispondenti tariffe, mantenendo a bilancio gli importi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021. Entro il mese di giugno, così come chiarito dalla normativa, l'Ente procederà ad elaborare il PEF del servizio rifiuti ed ad approvare le tariffe valide per l'anno 2020.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI: Le tariffe 2020 saranno approvate con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta relativa al bilancio triennale.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 Gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex articolo 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Per l'anno 2020 le tariffe (non modificate) della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 20.02.2019.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'articolo 1, commi 816 e seguenti, importanti novità con riferimento ai tributi cosiddetti minori.

In particolare si ipotizza che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Pertanto con decorrenza 2021 verrà predisposta apposita normativa regolamentare e verranno definite apposite tariffe, ai fini della istituzione del nuovo canone secondo la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020.

COSAP: Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 20.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 12 del 23.01.2018 e per l'anno 2020, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2019, ed all'analisi delle autorizzazioni emesse e da emettere ed al disposto del comma 843 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, in base al quale per l'anno 2020 i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Come per l'ICP ed il diritto sulle pubbliche affissioni, dal 2021 detto prelievo verrà sostituito dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che sarà regolamentato a partire dal 2021.

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni

inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'articolo 4, come di seguito indicato:

“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”.

Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; tale regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2014.

Le tariffe, che sono state approvate con deliberazione di G.C. n.18 del 20.02.2019 vengono, alla stesura del presente documento, ridotte al 50% con atto di G.C. n. 58 del 20.05.2020.

Il gettito, stimato inizialmente sulla base dei dati relativi alle presenze turistiche dell'anno 2019, viene ora valutato € 0,00 per l'anno 2020, € 180.000,00 per l'anno 2021 e € 180.000,00 per l'anno 2022.

Come disciplinato dal citato articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito verrà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Al fine di contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo, il D.L. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58 all'articolo 13 *quater* ha previsto la trasmissione ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno dei dati relativi generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva. Inoltre viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è inoltre istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Da ultimo l'articolo 46 del D.L. 124/2019 ha previsto la facoltà, mediante modifica dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di aumentare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010, ovvero 10 euro per notte di soggiorno. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l'individuazione dei predetti enti locali.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 3.347.235,41 deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, pari ad € 549.180,00. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Porto Tolle, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 466.774,12, valore dato dalla somma della quota che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Porto Tolle e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e dalla somma che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449, lettera c) della Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 884).

Inoltre l'articolo 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lettera c) del comma 449 della Legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Da ultimo la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), articolo 1, comma 848, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 Dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232. I relativi criteri di riparto tengono conto delle modifiche normative alla disciplina del medesimo Fondo in corso di adozione (Decreto-Legge 26 Ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e della legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), nonché della destinazione di 7 milioni di euro all'accantonamento da utilizzare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo.

Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziamiento 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.869.996,51	12.054.811,21	5.703.309,58	4.920.434,47	5.320.384,47	5.207.884,47	-13,726 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.634.060,64	3.496.121,86	3.316.902,77	3.347.235,41	3.347.235,11	3.347.235,41	0,914 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.504.057,15	15.550.933,07	9.020.212,35	8.267.669,88	8.667.619,58	8.555.119,88	-8,342 %

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO: I trasferimenti erariali dallo Stato sono iscritti a Bilancio per un valore complessivo di Euro 2.535.667,51.

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti:

€ 1.848.230,32 a titolo di trasferimenti compensativi,

€ 47.336,23 per fattispecie specifiche di legge,

€ 514.497,56 a titolo di anticipo di risorse articolo 3, comma 1 e 2 DL 78/2015.

Si fa presente anche nel bilancio 2020-2022 è possibile considerare il contributo erogato nel corso del 2019, pari ad € 195.166,79, a titolo di ristoro del gettito TASI: tale contributo, destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale (importo peraltro ridotto rispetto al passato ad opera del comma 892 della Legge 145/2018), è stato riconfermato anche per il triennio 2020-2022 dall'articolo 1 comma 554.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: I trasferimenti regionali ammontano complessivamente a Euro 300.612,27.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: Non sono previsti trasferimenti da altri soggetti.

Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.522.558,40	2.387.135,42	2.570.014,06	2.842.217,28	2.748.311,31	2.748.311,31	10,591 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	1.412,73	1.609,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	2.523.971,13	2.388.745,10	2.592.014,06	2.864.217,28	2.770.311,31	2.770.311,31	10,501 %

3.3) Entrate extratributarie

VENDITA DI SERVIZI: In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Proventi retta frequenza scuole materne statali: previsione € 52.000,00
Proventi mensa scuola elementare: previsione € 85.000,00
Proventi rette frequenza asilo nido: previsione € 65.000,00
Proventi per trasporti scolastici: previsione € 58.000,00
Proventi per uso impianti sportivi e palestre: previsione € 2.400,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Fitti reali di fabbricati di proprietà: € 20.000,00
Rimborso spese gestione casa albergo anziani: € 12.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 20.000,00 per le annualità 2020-2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 072 del 31.05.2019). E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 1974, n. 381, e alla Provincia di Rovigo. La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Recuperi vari: € 6.300,00
Recuperi per malattia: € 8.000,00

Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	928.019,41	864.398,17	1.236.875,00	1.073.391,06	1.033.391,06	917.840,78	-13,217 %

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.724,84	34.237,41	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,000 %
Interessi attivi	21.693,80	6.207,26	11.470,14	11.400,00	9.100,00	9.100,00	-0,611 %
Altre entrate da redditi da capitale	350,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	72.167,47	63.909,01	225.467,98	195.360,00	181.298,00	181.298,00	-13,353 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.046.955,52	968.929,99	1.509.813,12	1.316.151,06	1.259.789,06	1.144.238,78	-12,826 %

3.4) Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE: non rileva la fattispecie.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune, dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 1.567.734,32 per l'anno 2020, € 265.166,79 per l'anno 2021 ed € 265.166,79 per l'anno 2022.

Tali somme (qualora volorizzate) sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.02.2019 è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'articolo 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2019-2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 333.500,00 per l'anno 2019, di € 600.000,00 per l'anno 2020 e di € 230.000,00 per l'anno 2021.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con la Legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 Maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 1, comma 866, della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'articolo 11-bis, comma 4) la modifica dell'articolo 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Porto Tolle, al momento, non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Trasferimento fondi derivanti da proventi locazione immobili trasferiti dallo Stato gestiti da Ater, per € 80.000,00.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 170.000,00 per l'anno 2020, in € 170.000,00 per l'anno 2021 e in € 170.000,00 per l'anno 2022.

Si fa presente che la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'articolo 1, comma 460, che a decorrere dal 1° Gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148

(in G.U. 16/10/2017, n.242).

MONETIZZAZIONE: Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria. Allo stato attuale, la fattispecie non si verifica.

Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	650.000,00	568.757,08	1.357.511,20	1.567.734,32	265.166,79	265.166,79	15,485 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	234.760,00	220.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-63,636 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.852,50	170.528,71	199.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	23,057 %
Altre entrate in conto capitale	132.110,95	172.130,35	171.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	5,847 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	788.963,45	1.146.176,14	1.948.011,20	2.074.234,32	771.666,79	771.666,79	6,479 %

3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e, pertanto, non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa.

I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Le entrate per riduzione di attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000 %
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	13.500,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	23,456 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	515.000,00	518.166,67	518.166,67	518.166,67	0,614 %

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte, ma (l'ente) potrebbe avvalersi dell'istituto della devoluzione.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 9.245.261,91.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,862%, contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'articolo 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2020.

L'articolo 57, comma *1quater* del D.L. 124/2019, ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione (precedentemente la disposizione era stata prorogata fino al 2020 ad opera del comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Il comma 875 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del Decreto-Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 Dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 T.U.E.L..

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Per l'anno 2020 il Comune di Porto Tolle non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal D.M. 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'articolo 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al Decreto-Legge 8 Aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del Decreto Legislativo n. 267/2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 43, del Decreto Legge n. 133 del 2014

(enti in riequilibrio pluriennale);

- le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'articolo 32, comma 12, del D.L. 269/2003 rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A., esigibili nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata;

- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della Legge n. 145 del 2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231. A riguardo la legge di bilancio per il 2020, all'articolo 1, comma 556 introduce anche per il 2020 la possibilità di richiedere tali ultime anticipazioni per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2019, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, alle condizioni ivi dettagliate.

Si segnala infine che, ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 28 Febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311.

Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziameto	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'articolo 3, comma 17, della Legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31.12.2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31.12.2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'articolo 38, comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Porto Tolle non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 28.11.2019 è stato fissato il limite, non nella misura massima prevista dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'articolo 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 Agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del Decreto-Legge 24 Gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31.12.2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 Ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che sarebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Le entrate per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	1.459.740,30	1.578.670,31	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	0,000 %
Entrate per conto terzi	95.000,88	98.113,07	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.554.741,18	1.676.783,38	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	85.505,04	152.428,30	147.759,51	404.304,22	0,00	0,00	173,623 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	6.842.971,49	5.551.493,63	4.207.337,19	4.276.099,60	0,00	0,00	1,634 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	6.928.476,53	5.703.921,93	4.355.096,70	4.680.403,82	0,00	0,00	7,469 %

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, a normativa vigente sono previsti gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'articolo 1 della Legge n. 145/2018 riportati di seguito:

- aliquota ridotta IVA: dal 2020 passa dal 10% al 13%

- aliquota ordinaria IVA: dal 2020 passa dal 22% al 25,20% e dal 2021 al 26,50%.

Si segnala comunque che nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2020 le clausole relative all'aumento dell'IVA sono state sterilizzate.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00					0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	8.493.176,17	8.403.402,81	11.537.733,38	11.548.774,67	10.796.392,77	10.726.953,67	0,095 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.760.488,87	4.287.763,60	7.690.755,68	6.701.197,30	1.201.100,00	1.276.600,00	-12,866 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie			515.000,00	518.166,67	518.166,67	518.166,67	0,614 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.404.051,29	1.461.156,48	1.536.658,21	952.704,39	1.471.893,97	1.237.783,09	-38,001 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.554.741,18	1.676.783,38	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.212.457,51	15.829.106,27	27.966.312,27	26.407.008,03	20.673.718,41	20.445.668,43	-5,575 %

4.1) Spese correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: La Giunta Comunale, con deliberazione n. 253 del 28.12.2018 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22.05.2018.

Con determina n. 675 del 03.12.2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL del 22.05.2018.

In data 03.12.2019 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

Si segnala che il D.M. 01.08.2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'articolo 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'articolo 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'articolo 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01.04.2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del CCNL del 22.05.2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;

- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (articolo 10, comma 2 D.Lgs. 446/1997);

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'articolo 57-quater, attraverso una modifica dell'articolo 82 T.U.E.L., prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'Interno.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'articolo 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31.12.2019 dal D.L. 95/2012, articolo 3 comma 1, modificato dall'articolo 1, comma 1133, lettera c), della L. 145/2018.

Si rilevano le spese per le elezioni regionali nell'esercizio 2020: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese.

E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI : in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

INTERESSI PASSIVI: La spesa per interessi passivi è prevista in € 351.525,21 per il 2020, in € 280.306,19 per il 2021 ed in € 214.607,12 per il 2022 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE: In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI: In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

AMMORTAMENTI: Non rileva la fattispecie.

FONDO DI RISERVA: il fondo di riserva è iscritto per € 230.000,00 nel 2020, per € 100.000,00 nel 2021 e per € 110.000,00 nel 2022 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'articolo 166 T.U.E.L., in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato articolo 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 34.646,32.

FONDO DI RISERVA DI CASSA: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166, comma 2quater, T.U.E.L.): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 500.000,00.

ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI: Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2020	€ 5.000,00
2021	€ 3.100,00
2022	€ 4.900,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA': Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- B) i crediti assistiti da fidejussione,
- C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08.05.2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di: CAPITOLO

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'articolo 1, comma 882, della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali di cui sopra, prevedendo, ai commi 79 e 80, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere

a) e b), della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento). Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono stati così calcolati:

Anno	%
2020	95,00%
2021	100,00%
2022	100,00%

per l'anno 2020 € 647.239,99, per l'anno 2021 € 706.183,13, per l'anno 2022 € 697.771,07.

Il fondo è stanziato nella misura prevista dalla normativa vigente.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

IVA A DEBITO: Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 1, comma 641, della Legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 Settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (articolo 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'articolo 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° Luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 Luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'articolo 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'articolo 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (articolo 10, comma 7, del Decreto-Legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a Euro 15.000,00);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000,00, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE: I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 Ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'articolo 2425 del Codice Civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: L'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'articolo 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'articolo 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

Da ultimo la legge di bilancio per il 2020, all'articolo 1, comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 Gennaio al 28 Febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2020-2022 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2020, con riferimento all'esercizio 2021, qualora, sulla base della stima che verrà effettuata dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute, ne ricorrano i presupposti.

Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	1.824.101,69	1.750.714,38	2.002.369,64	2.392.609,10	2.046.328,43	2.043.819,47	19,488 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	197.631,78	199.343,08	255.211,45	276.979,27	260.522,77	260.351,77	8,529 %
Acquisto di beni e servizi	4.886.686,69	4.982.655,64	5.792.415,45	6.197.774,92	5.988.317,48	5.983.169,47	6,998 %
Trasferimenti correnti	948.863,91	862.647,73	1.298.731,07	1.211.322,47	1.172.622,47	1.172.622,47	-6,730 %
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Interessi passivi	540.908,23	474.054,78	420.078,25	351.525,21	280.306,19	214.607,12	-16,319 %
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.987,76	22.899,40	43.500,00	33.500,00	28.500,00	28.500,00	-22,988 %
Altre spese correnti	91.996,11	111.087,80	1.725.427,52	1.085.063,70	1.019.795,43	1.023.883,37	-37,113 %
TOTALE SPESE CORRENTI	8.493.176,17	8.403.402,81	11.537.733,38	11.548.774,67	10.796.392,77	10.726.953,67	0,095 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2020 2021 2022		95,00 % 100,00% 100,00%	95,00 % 100,00% 100,00%	
1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO (15703)	2020	50,00	6,75	6,75	A
		2021	180.000,00	25.596,00	25.596,00	
		2022	180.000,00	25.596,00	25.596,00	
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2020	35.000,00	4.728,15	4.728,15	A
		2021	35.000,00	4.977,00	4.977,00	
		2022	35.000,00	4.977,00	4.977,00	
1.01.01.08.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I.	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	225.000,00	0,00	0,00	
		2022	112.500,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I. (INGIUNZIONI DI PAGAMENTO)	2020	495.500,00	66.937,10	66.937,10	A
		2021	495.500,00	70.460,10	70.460,10	
		2022	495.500,00	70.460,10	70.460,10	
1.01.01.06.001	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (IMU)	2020	1.900.000,00	256.671,00	256.671,00	A
		2021	1.900.000,00	270.180,00	270.180,00	
		2022	1.900.000,00	270.180,00	270.180,00	
1.01.01.76.001	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ART. 1, COMMA 639, L. 147/2013.	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - T.A.R.E.S. E T.A.R.I..	2020	25.000,00	3.377,25	3.377,25	A
		2021	20.000,00	2.844,00	2.844,00	
		2022	20.000,00	2.844,00	2.844,00	
1.01.01.61.001	T.A.R.E.S.	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.001	T.A.R.I.	2020	1.702.284,47	229.961,61	229.961,61	A
		2021	1.702.284,47	242.064,85	242.064,85	
		2022	1.702.284,47	242.064,85	242.064,85	
1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	2.500,00	337,73	337,73	A
		2021	2.500,00	355,50	355,50	
		2022	2.500,00	355,50	355,50	

3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	2020	22.000,00	1.521,52	1.521,52	B
		2021	22.000,00	1.601,60	1.601,60	
		2022	22.000,00	1.601,60	1.601,60	
3.01.02.01.035	DIRITTI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	2020	32.000,00	2.213,12	2.213,12	B
		2021	32.000,00	2.329,60	2.329,60	
		2022	32.000,00	2.329,60	2.329,60	
3.01.02.01.999	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	2020	4.400,00	304,30	304,30	B
		2021	4.400,00	320,32	320,32	
		2022	4.400,00	320,32	320,32	
3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2020	43.000,00	2.973,88	2.973,88	B
		2021	43.000,00	3.130,40	3.130,40	
		2022	43.000,00	3.130,40	3.130,40	
3.01.02.01.023	PROVENTI RETTA FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI	2020	52.000,00	3.596,32	3.596,32	B
		2021	52.000,00	3.785,60	3.785,60	
		2022	52.000,00	3.785,60	3.785,60	
3.01.02.01.008	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 2390/S)	2020	85.000,00	5.878,60	5.878,60	B
		2021	85.000,00	6.188,00	6.188,00	
		2022	85.000,00	6.188,00	6.188,00	
3.01.02.01.002	PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	2020	65.000,00	4.495,40	4.495,40	B
		2021	65.000,00	4.732,00	4.732,00	
		2022	65.000,00	4.732,00	4.732,00	
3.01.02.01.014	SERVIZIO OBITORIALE RICHIESTO DA UTENTE (VEDI CAP. 4478/S)	2020	4.000,00	276,64	276,64	B
		2021	4.000,00	291,20	291,20	
		2022	4.000,00	291,20	291,20	
3.01.02.01.016	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	2020	58.000,00	4.011,28	4.011,28	B
		2021	58.000,00	4.222,40	4.222,40	
		2022	58.000,00	4.222,40	4.222,40	
3.01.02.01.006	PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	2020	2.400,00	165,98	165,98	B
		2021	2.400,00	174,72	174,72	
		2022	2.400,00	174,72	174,72	
3.01.02.01.999	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (QUOTA RIMBORSO)	2020	174.906,06	12.096,50	12.096,50	B
		2021	174.906,06	12.733,16	12.733,16	
		2022	59.355,78	4.321,10	4.321,10	
3.02.02.01.004	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S.	2020	20.000,00	4.998,90	4.998,90	B
		2021	20.000,00	5.262,00	5.262,00	
		2022	20.000,00	5.262,00	5.262,00	
3.01.02.01.033	RECUPERO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	20.000,00	1.383,20	1.383,20	B
		2021	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
		2022	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
3.01.02.01.999	PROVENTI PER UTILIZZO SALA DELLA MUSICA	2020	1.000,00	69,16	69,16	B
		2021	1.000,00	72,80	72,80	
		2022	1.000,00	72,80	72,80	

3.01.02.01.999	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - QUOTA DA DESTINARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.142 CDS) (VEDI CAP. 1868/S)	2020	40.000,00	2.766,40	2.766,40	B
		2021	60.000,00	2.912,00	2.912,00	
		2022	60.000,00	2.912,00	2.912,00	
3.01.01.01.004	PROVENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	2020	4.500,00	311,22	311,22	B
		2021	4.500,00	327,60	327,60	
		2022	4.500,00	327,60	327,60	
3.01.03.01.002	C.O.S.A.P.	2020	20.000,00	1.383,20	1.383,20	B
		2021	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
		2022	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI E OSSARI	2020	30.000,00	2.074,80	2.074,80	B
		2021	30.000,00	2.184,00	2.184,00	
		2022	30.000,00	2.184,00	2.184,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'	2020	20.000,00	1.383,20	1.383,20	B
		2021	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
		2022	20.000,00	1.456,00	1.456,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI IN SUBLOCAZIONE (VEDI CAP. 3400/S)	2020	6.000,00	414,96	414,96	B
		2021	6.000,00	436,80	436,80	
		2022	6.000,00	436,80	436,80	
3.01.03.02.002	PROVENTI LOCAZIONE IMMOBILI TRASFERITI DALLO STATO GESTITI DA ATER (VEDI CAP. 3395/S)	2020	26.000,00	1.798,16	1.798,16	B
		2021	26.000,00	1.892,80	1.892,80	
		2022	26.000,00	1.892,80	1.892,80	
3.01.03.01.001	CONCORSO SPESE COMUNE TAGLIO DI PO E MANUTENZIONE PONTE SANTA GIULIA	2020	0,00	3.620,53	3.620,53	B
		2021	0,00	3.811,08	3.811,08	
		2022	0,00	3.811,08	3.811,08	
3.01.03.02.002	RIMBORSO SPESE PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - D.G.R.V. 987 DEL 28.07.2015 (VEDI CAP. 3398/S)	2020	12.000,00	829,92	829,92	B
		2021	12.000,00	873,60	873,60	
		2022	12.000,00	873,60	873,60	
3.03.03.01.002	RESTITUZIONE DI INTERESSI E QUOTE MUTUI	2020	2.400,00	0,00	0,00	A
		2021	100,00	0,00	0,00	
		2022	100,00	0,00	0,00	
3.04.03.01.001	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.001	CANONI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (VEDI CAP. 1065/S E CAP. 1085/S).	2020	90.000,00	6.224,40	6.224,40	B
		2021	90.000,00	6.552,00	6.552,00	
		2022	90.000,00	6.552,00	6.552,00	
3.01.02.01.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2020	23.000,00	1.590,68	1.590,68	B
		2021	23.000,00	1.674,40	1.674,40	
		2022	23.000,00	1.674,40	1.674,40	
3.02.02.99.001	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2020	500,00	124,97	124,97	B
		2021	500,00	131,55	131,55	
		2022	500,00	131,55	131,55	

3.05.02.03.002	RECUPERI VARI	2020	6.300,00	4,19	4,19	B
		2021	6.300,00	4,41	4,41	
		2022	6.300,00	4,41	4,41	
3.05.02.01.001	RECUPERI X MALATTIA - ASTENSIONE FACOLTATIVA - INFORTUNI, ECC. DEL PERSONALE	2020	8.000,00	5,32	5,32	B
		2021	8.000,00	5,60	5,60	
		2022	8.000,00	5,60	5,60	
3.01.02.01.017	RIMBORSO SPESE GESTIONE CASA ALBERGO ANZIANI	2020	12.000,00	829,92	829,92	B
		2021	12.000,00	873,60	873,60	
		2022	12.000,00	873,60	873,60	
3.01.03.01.003	PROVENTI IMPOSTA REGIONALE CANONE CONCESSIONE AREE DEMANIALI 40% (VEDI CAP. 4635/S)	2020	1.500,00	103,74	103,74	B
		2021	1.500,00	109,20	109,20	
		2022	1.500,00	109,20	109,20	
3.01.02.01.999	PROVENTI QUOTE UTENTI SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO	2020	2.000,00	138,32	138,32	B
		2021	2.000,00	145,60	145,60	
		2022	2.000,00	145,60	145,60	
3.05.99.99.999	ENTRATE DA RIMBORSO DI IVA A CREDITO (VEDI CAP. 1611/S)	2020	85.000,00	56,53	56,53	B
		2021	85.000,00	59,50	59,50	
		2022	85.000,00	59,50	59,50	
3.01.02.01.999	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 1513/U).	2020	25.185,00	1.741,80	1.741,80	B
		2021	25.185,00	1.833,47	1.833,47	
		2022	25.185,00	1.833,47	1.833,47	
5.02.01.02.018	CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO" - (VEDI CAP. 6900/U).	2020	16.666,67	15.833,34	15.833,34	C
		2021	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
		2022	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2020	5.175.092,20	647.239,99	647.239,99	
		2021	5.592.742,20	706.183,13	706.183,13	
		2022	5.364.691,92	697.771,07	697.771,07	

4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673.955,54	4.154.729,20	3.028.870,59	6.593.817,30	1.093.700,00	1.169.200,00	117,698 %
Contributi agli investimenti	86.533,33	133.034,40	385.711,20	107.000,00	107.000,00	107.000,00	-72,259 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	4.276.173,89	380,00	400,00	400,00	-99,991 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	3.760.488,87	4.287.763,60	7.690.755,68	6.701.197,30	1.201.100,00	1.276.600,00	-12,866 %

4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Di seguito si riportano l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Descrizione intervento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA 2020.	300.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE PISTE CICLABILI - SECONDO STRALCIO - VIA BUOZZI.	600.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' SCOLASTICA VIA GIORDANO/BRUNETTI/BOITO - SECONDO STRALCIO.	150.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - TERZO STRALCIO.	150.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SETTE CIMITERI COMUNALI - PRIMO STRALCIO.	400.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.	100.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO MEDIE BRUNETTI.	600.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	310.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CA' ZULIANI BOCCASSETTE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN VIA CANAREGGIO.	300.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2020.	200.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI E ZONA SCUOLE.	300.000,00	0,00	0,00
LAVORI STRADA LATERALE VIA KENNEDY.	200.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA 2021.	0,00	200.000,00	0,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AREE CORTILIVE - PROGRAMMA 2021.	0,00	100.000,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - QUARTO STRALCIO.	0,00	100.000,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2021.	0,00	100.000,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA 2021.	0,00	100.000,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	0,00	100.000,00	0,00
LAVORI DI RISEZIONAMENTO VIA MATTEOTTI - LATO OVEST- QUARTO STRALCIO.	0,00	500.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA 2022.	0,00	0,00	200.000,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2022.	0,00	0,00	100.000,00
MASSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - QUINTO STRALCIO.	0,00	0,00	100.000,00
MASSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - QUINTO STRALCIO.	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SETTE CIMITERI COMUNALI - SECONDO STRALCIO.	0,00	0,00	400.000,00
TOTALE INTERVENTI	3.610.000,00	1.200.000,00	900.000,00

4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022, piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	300.000,00	0,00	0,00
PARZIALMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	300.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	150.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	150.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	400.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	100.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	600.000,00	0,00	0,00
PARZIALMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	62.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	300.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	200.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	300.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	200.000,00	0,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	200.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	100.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	100.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	100.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	100.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	100.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	500.000,00	0,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	0,00	200.000,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	0,00	100.000,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	0,00	100.000,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	0,00	100.000,00
INTERAMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	0,00	0,00	400.000,00

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	3.062.000,00	1.200.000,00	900.000,00
-------------------------------	--------------	--------------	------------

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	548.000,00	0,00	0,00

4.2.4) Altre spese in conto capitale

ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE: L'articolo 167 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, definisce le funzioni ed i contenuti essenziali del F.C.D.E.:

- 1) è un fondo iscritto nel bilancio di previsione, parte spesa;
- 2) è allocato nel bilancio nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", alle voci:
 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente;
 - **Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale;**
- 3) l'importo del F.C.D.E. è determinato, in sede di bilancio preventivo, in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- 4) in sede di rendiconto, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e non può essere destinata ad altro utilizzo;
- 5) sui fondi iscritti in bilancio non è possibile impegnare spese e pagare.

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2020 2021 2022				
4.04.01.03.999	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	2020	500,00	0,00	0,00	A
		2021	500,00	0,00	0,00	
		2022	500,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999	PROVENTI DERIVANTI DA CONTROLLO E REVISIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP. 4414/S)	2020	40.000,00	0,00	0,00	A
		2021	40.000,00	0,00	0,00	
		2022	40.000,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E URNE OSSARIO) (FINO ANNO 2012 VEDI CAP. 5930/S)	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	2020	40.000,00	0,00	0,00	A
		2021	40.000,00	0,00	0,00	
		2022	40.000,00	0,00	0,00	
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2020	170.000,00	380,00	380,00	A
		2021	170.000,00	400,00	400,00	
		2022	170.000,00	400,00	400,00	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE		2020	250.500,00	380,00	380,00	

	2021	250.500,00	400,00	400,00	
	2022	250.500,00	400,00	400,00	

4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie

Costituiscono il titolo III delle spese. Rientrano in questo titolo le acquisizioni di attività finanziarie, le concessioni crediti, altre spese per incremento di attività finanziarie. Nella classificazione è compresa non solo l'acquisizione di partecipazioni ma anche di titoli obbligazionari a breve e lungo termine nonché l'acquisizione di fondi comuni di investimento .

Le spese per incremento attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000 %
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	13.500,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	23,456 %
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	515.000,00	518.166,67	518.166,67	518.166,67	0,614 %

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 9.245.261,91.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 952.704,39 per il 2020 ed € 1.471.893,97 per il 2021 e € 1.237.783,09 per il 2022.

L'articolo 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto di attivare la possibilità del finanziamento della quota di capitale dei prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanzamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.404.051,29	1.461.156,48	1.536.658,21	952.704,39	1.471.893,97	1.237.783,09	-38,001 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	1.404.051,29	1.461.156,48	1.536.658,21	952.704,39	1.471.893,97	1.237.783,09	-38,001 %

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Il titolo V dello schema di bilancio armonizzato, relativo alla chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere, non è disaggregato in macroaggregati. Relativamente alla anticipazioni di cassa, il punto 3.26 del Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che tali anticipazioni erogate dal Tesoriere dell'ente:

- sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge 350/2003 non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio;
- sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità; conseguentemente occorre registrare anche la spesa per la restituzione dell'anticipazione e tali entrate e spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate;
- gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio e ciò al fine di consentire la contabilizzazione al lordo;
- alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Nello specifico, i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonoma decisione da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto di terzi" sono classificate tra le operazioni le transazioni riguardanti: i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità e i relativi rimborsi.

Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	1.459.740,30	1.578.670,31	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	95.000,88	98.113,07	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.554.741,18	1.676.783,38	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %

4.7) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01.03.2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo D.M. 01.08.2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 Euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il

secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'articolo 6ter del D.L. n. 91/2017.
 Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Investimenti finanziati da FPV ancora in corso di definizione in base alla previsione dei relativi cronoprogrammi

Descrizione intervento FPV	Descrizione causa intervento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA 2020.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	300.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE PISTE CICLABILI - SECONDO STRALCIO - VIA BUOZZI.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	600.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' SCOLASTICA VIA GIORDANO/BRUNETTI/BOITO - SECONDO STRALCIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	150.000,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - TERZO STRALCIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	150.000,00	0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SETTE CIMITERI COMUNALI - PRIMO STRALCIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	400.000,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	100.000,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO MEDIE BRUNETTI.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	600.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOVE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	310.000,00	0,00
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMNETO CA' ZULIANI BOCCASSETTE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN VIA CANAREGGIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	300.000,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2020.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	200.000,00	0,00
COMPLETAMENTO ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI E ZONA SCUOLE.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	300.000,00	0,00
LAVORI STRADA LATERALE VIA KENNEDY.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	200.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA 2021.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	200.000,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AREE CORTILIVE- PROGRAMMA 2021.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	100.000,00
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI - QUARTO STRALCIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROGRAMMA 2021.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA 2021.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI RISEZIONAMENTO VIA MATTEOTTI - LATO OVEST- QUARTO STRALCIO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE INVESTIMENTI FPV IN CORSO DI DEFINIZIONE		0,00	3.610.000,00	1.200.000,00

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente),
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01.01.08.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I.	0,00	225.000,00	112.500,00
1.01.01.08.002	ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I. (INGIUNZIONI DI PAGAMENTO)	495.500,00	495.500,00	495.500,00
1.01.01.51.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - T.A.R.E.S. E T.A.R.I..	25.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI (VEDI EX CAP. 1550/U, 1551/U, 1552/U, 1553/U, 1554/U, 1556/U).	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.999	RIMBORSO DA REGIONE E PROVINCIA PER SPESE ELEZIONI - (VEDI CAP. EX 1530/U, 1531/U, 1532/U, 1533/U, 1534/U, 1535/U).	60.000,00	0,00	0,00
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI (VEDI CAP. 5540/S)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		641.500,00	801.500,00	689.000,00

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
08.02-2.02.03.05.001	COMPENSO PER ISTRUTTORIA CONCESSIONI EDILIZIE A SANATORIA (VEDI CAP. 4038/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Porto Tolle non ha alcun contratto in essere che riguarda la fattispecie di cui all'oggetto.

8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet.

Enti e organismi strumentali

Denominazione	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	1	1	1	1	
CON.SVI.PO.	1	1	1	1	
CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO DI ROVIGO	1	1	1	1	

9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ACQUEVENETE S.P.A. (dal 01.01.2017 nasce Acquevenete, fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine A	www.acquevenete.it	0,40000	Acquevenete è il gestore del servizio idrico integrato per 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia. Nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque. Acquevenete serve un bacino di utenza di 515.000 abitanti, per un territorio complessivo di 3.200 chilometri quadrati, e gestisce oltre 10.000 chilometri di condotte tra reti idriche e fognarie. Si occupa di prelevare l'acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze, domestiche e non. Il suo lavoro continua anche dopo che l'acqua è stata utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine restituirla pulita all'ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell'acqua è controllata costantemente, grazie alle analisi effettuate dal laboratorio interno, certificato da ACCREDIA. Oltre alla gestione del servizio, una parte molto importante del lavoro di Acquevenete sono gli investimenti, secondo quanto previsto dai Piani d'Ambito, per ammodernare le reti e gli impianti e realizzare nuove opere. L'obiettivo di tutte queste azioni è garantire standard sempre più elevati di qualità del servizio per i cittadini e di tutela dell'ambiente. Acquevenete opera in regime di affidamento "in house" ed è una società per azioni a capitale totalmente pubblico, di proprietà dei 108 Comuni soci.	31-12-2034	0,00	2.561.580,00	2.935.487,00	1.181.855,00
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (Partecipazione Diretta)	www.as2srl.it	0,09000	AS2 S.r.l. è una società pubblica che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). AS2 è una significativa realtà nel campo dei servizi strumentali alla P.A.. Con la propria attività supporta lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei soci e permette alle Amministrazioni ed agli Enti di offrire servizi più efficienti ai cittadini ed alle imprese. Promuove occasioni di collaborazione e cooperazione, favorisce il riuso e la condivisione delle migliori esperienze disponibili sul mercato. La missione di AS2 è: sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i sistemi informativi della P.A. locale; assicurare la qualità dei servizi attraverso l'innovazione tecnologica ed il supporto all'utente; garantire l'efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento; creare migliori opportunità di generazione di ricavi con particolare riguardo ad una giusta e concreta fiscalità locale; rispondere alle attese sui livelli del servizio, rivolto sia agli utenti interni che esterni.	31-12-2030	0,00	234.990,00	109.607,00	155.562,00
ECOAMBIENTE S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.ecoambienterovigo.it	1,52400	La società è a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing, risultando dalla fusione tra Ecogest S.r.l. ed A.S.M. Ambiente S.r.l. La compagine sociale è costituita dal comune di Rovigo per il 66,3563%, e dal Consorzio R.S.U. per il 33,6437%, rappresentato da tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo. Ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 1) la gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali	31-12-2050	0,00	123.863,00	132.728,00	104.646,00

			assimilati, inclusa raccolta, anche differenziata, trasporto, anche in conto terzi, smaltimento, trattamento, di cui al D.Lgs. 152/06... 2) la società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché gestire servizi a terzi in relazione alle materie di cui al punto precedente3) altri servizi igienico-ambientali4) l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti,5) altre attività strumentali al servizio di gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di bonifica...6) l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci,					
POLESINE TLC S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.polesinetlc.it	1,02000	Polesine TLC è una società costituita nel dicembre 2003 dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine quale Ente realizzatore della infrastruttura della banda larga nella Provincia di Rovigo, dando seguito ad uno studio di fattibilità predisposto all'interno del Patto Territoriale "Progetto Impresa Rovigo-Europa". I Soci attuali sono: il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, ASM Rovigo spa, CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, Ecoambiente srl, Infracom Italia spa, Aiem srl. Pertanto, per il Comune di Porto Tolle si tratta di una partecipazione indiretta. In sintesi Polesine TLC ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: a) Lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, reti ed infrastrutture telematiche di telecomunicazioni e di telefonia con l'utilizzo di tecnologie per larga banda; b) La ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico per favorire la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche legate all'utilizzo delle tecnologie telematiche, al fine di favorire l'introduzione di innovazioni tecnologiche.	31-12-2030	0,00	68.512,00	29.172,00	21.114,00
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. (Partecipazione Indiretta)	www.interportorovigo.it	0,00000	La società interamente a capitale pubblico e svolge servizi pubblici locali. L'oggetto sociale prevede la promozione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali con particolare riferimento alla navigazione interna, fluvio-marittima e marittima; la gestione delle strutture e dei servizi interportuali finalizzata all'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo,; la realizzazione e/o gestione di aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, di magazzini generali,; la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di darsene turistiche per navi da diporto..... La partecipazione del comune di Porto Tolle risulta essere indiretta e per una percentuale dello 0,00018%.	31-12-2050	0,00	73.167,00	-103.219,00	-281.664,00
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.polarisambiente.it	0,09000	La società Polesana Azienda Rifiuti Speciali (in sigla Pol.a.r.i.s) è stata costituita nel Febbraio 2001 allo scopo di sviluppare l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi, nonché la gestione dei servizi strumentali e/o collaterali alle suddette attività. Per lo svolgimento dell'attività la "POLARIS s.r.l." può partecipare a concorsi, aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti-concorso in Comuni, Province, e altri enti in genere, anche attraverso la costituzione di società, associazioni in partecipazione, joint-venture, associazioni temporanee d'impresa, consorzi e/o società consortili.	31-12-2025	0,00	519.811,00	63.682,00	21.333,00
VIVERACQUA S.C.A.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.viveracqua.it	0,11900	La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di	31-12-2050	0,00	1.152,00	824,00	5.174,00

			<p>gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. La Società', quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria. In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati: a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006; b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili; c) ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione; d) gestione di servizi per l'utenza</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01.08.2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3, del T.U.E.L. e dell'articolo 42, comma 8, del D. Lgs. 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L., nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2019, considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2019.

10.1) Risultato di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	19.885.716,23
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	4.355.096,70
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	14.883.725,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	14.747.067,83
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	24.377.470,97
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	4.680.403,82
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ⁽²⁾	19.697.067,15

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	931.260,43
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	8.250.046,44
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	608.641,95
	B) Totale parte accantonata	9.789.948,82
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.352.184,39
	Vincoli derivanti da trasferimenti	7.827,39
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	9.360.011,78

Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	8.831,61
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	538.274,94

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(5) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2020 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2020 - 2021 - 2022

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2019 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse accantonate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità							
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate							
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso							
1635/1	FONDO SPESE LEGALI	8.245.176,30	0,00	4.870,14	0,00	8.250.046,44	0,00
	FONDO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso		8.245.176,30	0,00	4.870,14	0,00	8.250.046,44	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
1650/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	806.666,69	0,00	124.593,74	0,00	931.260,43	0,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		806.666,69	0,00	124.593,74	0,00	931.260,43	0,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)							
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)							
	ACCANTONAMENTO FONDO X LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E X LA PRODUTTIVITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	309.121,46	-202.100,94	0,00	0,00	107.020,52	0,00
	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E ASSESSORI COMUNALI.	6.377,07	0,00	0,00	0,00	6.377,07	0,00
1637/1	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1655/0	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE	0,00	0,00	470.465,87	0,00	470.465,87	0,00
1660/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	24.778,49	0,00	24.778,49	0,00
Totale Altri accantonamenti		315.498,53	-202.100,94	495.244,36	0,00	608.641,95	0,00
TOTALE		9.367.341,52	-202.100,94	624.708,24	0,00	9.789.948,82	0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2020 preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2020 - 2021 - 2022

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) ÷ (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
	ACCANTONAMENTO POSTA COMPENSATIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANCATO GETTITO ICI		ACCANTONAMENTO POSTA COMPENSATIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANCATO GETTITO ICI	9.352.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352.184,39	0,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				9.352.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352.184,39	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
	ACCANTONAMENTO ECONOMIA CONTRIBUTO REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 2061/E)		ACCANTONAMENTO ECONOMIA CONTRIBUTO REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 4331/U)	7.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,39	0,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				7.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,39	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli											
Totale altri vincoli (h/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))				9.360.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360.011,78	0,00
										Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
										Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	9.352.184,39
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	7.827,39
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) ⁽¹⁾	9.360.011,78

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2020 - 2021 - 2022

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019 (dato presunto)	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)	
	ACCANTONAMENTO ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI INVESTIMENTI		ACCANTONAMENTO ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI INVESTIMENTI	313.764,61	0,00	304.933,00	0,00	0,00	8.831,61	0,00	
TOTALE				313.764,61	0,00	304.933,00	0,00	0,00	8.831,61	0,00	
									Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti		0,00
									Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ⁽¹⁾		8.831,61

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 Marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con Legge 23 Luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti T.U.E.L., disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del Giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

Recentemente la commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze del 1 Agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 13 della Legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01.08.2019.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, in risposta alla richiesta avanzata con la

deliberazione 52/2019/QMIG dell'11 Ottobre 2019 della Sezione di Controllo per il Trentino - Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge Costituzionale n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, Legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Pertanto, oltre agli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, occorre verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito prospetto per la verifica del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 243/2012, in aderenza a quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione nel prospetto dell'avanzo di amministrazione. Da tale prospetto si evince che il Comune di Porto Tolle rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012.

12) CONCLUSIONI

Ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022 un'importante semplificazione è prevenuta dall'articolo 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del Decreto-Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);

c) articolo 5, comma 2, del Decreto-Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della Legge 25 Febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);

e) articolo 2, comma 594, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio);

f) articolo 12, comma 1-ter, del Decreto-Legge 6 Luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);

g) articolo 24 del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili).

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'articolo 22, comma 5-quater, del D.L. n. 50/17.

Dal 01.01.2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

Per quanto attiene alla spesa informatiche, i commi 512 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31.05.2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.